

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 180/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1391 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Emanuele MINATI, Edy LICCIARDIELLO, Giordano CAPRA e della società ASD BRENTA BORGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Emanuele MINATI, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato per la società G.S.D. Roncegno, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 5, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, in costanza di tesseramento come tecnico per la società G.S.D. Roncegno e in assenza di autorizzazione da parte di quest'ultima, condotto delle interlocuzioni con il sig. Edy Licciardiello, all'epoca consigliere della società A.S.D. Ortigaralefre, finalizzate al proprio inserimento nei quadri dell'allora costituenda società Brenta Borgo A.S.D. (successivamente nata dalla fusione tra le società A.S.D. Ortigaralefre e U.S. Borgo A.S.D.) e per avere, all'esito di dette interlocuzioni, assunto un impegno preliminare di tesseramento per la successiva stagione sportiva 2026-2027, partecipando altresì il 4.5.2026 alla riunione di presentazione della predetta costituenda società, nel corso della quale veniva indicato come futuro tecnico del settore giovanile;

Edy LICCIARDIELLO, all'epoca dei fatti consigliere della società A.S.D. Ortigaralefre (oggi Brenta Borgo A.S.D.), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, con l'avallo del sig. Giordano Capra, all'epoca amministratore unico della società U.S. Borgo A.S.D., condotto delle interlocuzioni con il tecnico sig. Emanuele Minati finalizzate all'inserimento di quest'ultimo nei quadri dell'allora costituenda società Brenta Borgo A.S.D. (successivamente nata dalla fusione tra le società A.S.D. Ortigaralefre e U.S. Borgo A.S.D.) e per avere, all'esito di dette interlocuzioni, assunto un impegno preliminare di tesseramento con il medesimo sig. Minati per la successiva stagione sportiva 2026-2027, partecipando altresì il 4.5.2026 alla riunione di presentazione della predetta costituenda società, nel corso della quale il sig. Minati veniva indicato come futuro tecnico del settore giovanile, sebbene lo stesso fosse all'epoca tesserato per la società G.S.D. Roncegno e fosse privo di autorizzazione da parte di quest'ultima;

Giordano CAPRA, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società U.S. Borgo A.S.D. (oggi Brenta Borgo A.S.D.), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito che il sig. Edy Licciardiello, all'epoca consigliere della società A.S.D. Ortigaralefre, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, conducesse delle interlocuzioni con il tecnico sig. Emanuele Minati finalizzate all'inserimento di quest'ultimo nei quadri dell'allora costituenda società Brenta Borgo A.S.D. (successivamente nata dalla fusione tra le società A.S.D. Ortigaralefre e U.S. Borgo A.S.D.) e, all'esito di dette interlocuzioni, assumesse un impegno

preliminare di tesseramento con il medesimo sig. Minati per la successiva stagione sportiva 2026-2027, partecipando altresì, unitamente al sig. Licciardiello, il 4.5.2026 alla riunione di presentazione della predetta costituenda società, nel corso della quale il sig. Minati veniva indicato come futuro tecnico del settore giovanile, sebbene lo stesso fosse all'epoca tesserato per la società G.S.D. Roncegno e fosse privo di autorizzazione da parte di quest'ultima;

ASD BRENTA BORGO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Giordano Capra ed Edy Licciardiello;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Emanuele MINATI,
 - Sig. Edy LICCIARDIELLO,
 - Sig. Giordano CAPRA,
 - Società ASD BRENTA BORGO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giordano Capra;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Emanuele MINATI,
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Edy LICCIARDIELLO,
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giordano CAPRA,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD BRENTA BORGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò